

STATUTO

MOBY DICK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARZIGNANO VI VIA VENEZIA 6/BIS

Numero REA: VI - 226608

Codice fiscale: 02374810246

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

Studio Notarile
Dr. MICHELE COLASANTO
Arzignano (VI) - Corso Garibaldi, 35
Tel. 0444 - 673202

-----S T A T U T O-----
-----TITOLO I-----
-----DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA-----
Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----
E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Arzignano la Società Cooperativa denominata "MOBY DICK Società Cooperativa Sociale".-----
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.-----
Art. 2 (Durata)-----
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----
-----TITOLO II-----
-----SCOPO-OGGETTO-----
Art. 3 (Scopo)-----
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, è retta dai principi della mutualità e non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:-----
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1 lettera a) della Legge 8 Novembre 1991, n. 381;-----
- la collaborazione con le forze economiche e produttive, incluse le cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo, affinché inseriscano nei propri organici persone con iniziali difficoltà che abbiano espresso capacità professionali apprezzabili anche se limitate, nell'ambito di percorsi formativi messi in atto dalla Cooperativa;-----
- la sensibilizzazione degli enti pubblici e privati e della comunità tutta al fine di renderla consapevole e disponibile all'attenzione ed accoglienza e al recupero globale di persone in stato di bisogno o in qualunque modo emarginate.-----
La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa sociale. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma della legge 142/01 e successive modificazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente. -----
La cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile; i lavoratori impegnati nell'attività della cooperativa devono comunque essere in prevalenza soci.-----

Anagato B
Raccolta N. 25396
Repertorio N. 138017

I soci hanno il diritto e il dovere di partecipare, con il criterio dell'avvicendamento e secondo le singole attitudini, alla gestione dell'impresa sociale, con riferimento alle funzioni tecniche, amministrative, organizzative e gestionali. --- La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. ----- Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche e Private. -----

La Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. -----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza nell'ambito territoriale "Ovest Vicentino", mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa. -----

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. -----

Art. 4 (Oggetto) -----

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività volte a rispondere ai bisogni emergenti sul territorio. In via prioritaria ma non esclusiva, si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone diversamente abili, in condizioni di disagio sociale-fisico-psichico, persone appartenenti a culture diverse, minori e anziani e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi: -----

- a) attività, servizi e centri di riabilitazione; -----
- b) centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza e orientamento per le persone in stato di bisogno; -----
- c) centri diurni e residenziali ed altre strutture con caratteri animativo culturale e del tempo libero, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale finalizzate al miglioramento della qualità della vita; -----

d) servizi domiciliari assistenziali, infermieristici, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture asili nido, scuole materne, centri educativi per minori e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; -----

f) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza; -----

g) attività di sensibilizzazione, promozione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; -----

i) possono essere intraprese attività ricreative, produttive e commerciali aperte a tutta la cittadinanza purché siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potranno essere attivati laboratori artigianali e non quali: fiori secchi, carta riciclata, falegnameria, ceramica, idee regalo, assemblaggi vari e quanto altro. Inoltre possono essere aperti punti vendita occasionali o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo ergoterapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri. -----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, potrà partecipare a gare di appalto, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria- come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, anche stipulando apposite convenzioni od accordi come previsto dalla legge. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezio-

ne di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti da soci, ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Sociale.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Art. 5 (Soci)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. -----

I soci cooperatori:-----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa;-----
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.-----

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

- 1) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità Possono essere soci lavoratori coloro che esercitino attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudini, specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo;-----
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge; -----
- 3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.-----

Possono essere soci anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. -----

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-

Folius laevius



ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.-----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.-----

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.-----

Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a due anni.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis del codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. -----

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla

categoria speciale, oltre a quelle individuate per i soci coo-
peratori dall'art. 16 del presente statuto:-----

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
- la mancata partecipazione alle assemblee sociali (2 assem-
blee sociali nel corso di 1 anno) ed ai momenti di partici-
pazione predisposti dalla Cooperativa senza giustificato motivo;
- l'inosservanza dei doveri di collaborazione con la compagine
societaria.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio di
Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento
della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci
ordinari.-----

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-
tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla categoria
speciale deve presentare, sei mesi prima della scadenza del
predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministra-
zione che deve verificare la sussistenza dei requisiti di am-
missione.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel li-
bro dei soci.-----

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministra-
zione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, no-
tificare all'interessato la deliberazione di esclusione ai
sensi dell'Art 2528 del CC.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

Art. 7 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.
59.-----

Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)-----

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in
natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative
trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola ze-
ro zero) ciascuna.-----

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari
a numero 100 (cento).-----

Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria
in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovven-
tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente
previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.-----

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al
Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Con-
siglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste
dal successivo articolo 22.-----

Firma Maresca



In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.-----

Art. 10 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione;-----
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;-----
- il termine minimo di durata del conferimento;-----
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;-----
- i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.-----

Al socio sovventore viene in ogni caso attribuito un singolo voto nelle assemblee della società qualsiasi sia l'importo versato del capitale sociale.-----

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.-----

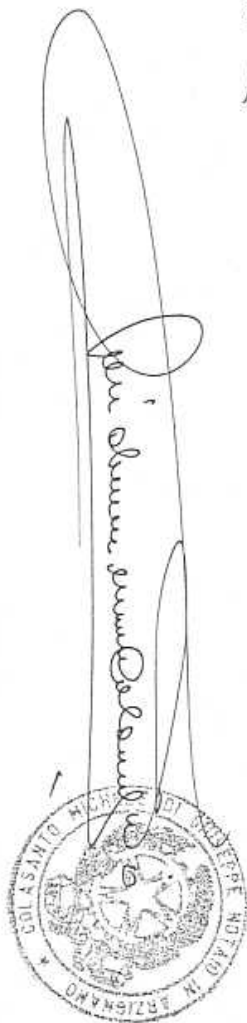
Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.-----

-----TITOLO V-----
-----IL RAPPORTO SOCIALE-----
Art. 12 (Domanda di ammissione)-----
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarci alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:-----
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;-----
c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----
d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli art. 40 e seguenti del presente statuto.-----
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:-----
- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;-----
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.-----
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. -----
Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.-----
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rifiuto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera

Fabrizio Maccione



sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.----

Art. 13 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione del capitale sottoscritto;-----
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;-----
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
- d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.-----

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio, che ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa, nonché il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio numero di telefono e fax che in tal caso dovranno a cura degli amministratori essere annotati e risultare dal libro soci. In mancanza della indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche ed alla sede legale nelle altre ipotesi.---

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde:-----

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.-----

Art. 15 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- che cessi in via definitiva il rapporto mutualistico lavorativo con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;-----
- che cessi la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa.-----

La procedura viene espletata ai sensi del secondo comma dell'art. 2532 C.C. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 40 e seguenti.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima dalla chiusura di esso e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo se la domanda è stata presentata successivamente.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 16 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci; -----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che si riferiscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;-----

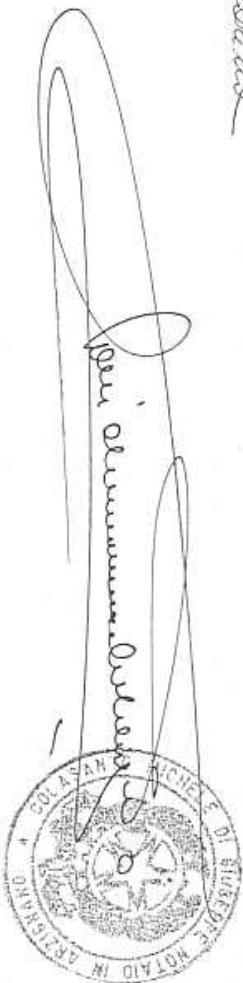
c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 60 giorni, se non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società. Il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;-----

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato; -----

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione al Consiglio di Amministrazione;-----

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertino senza giustificato motivo espres-

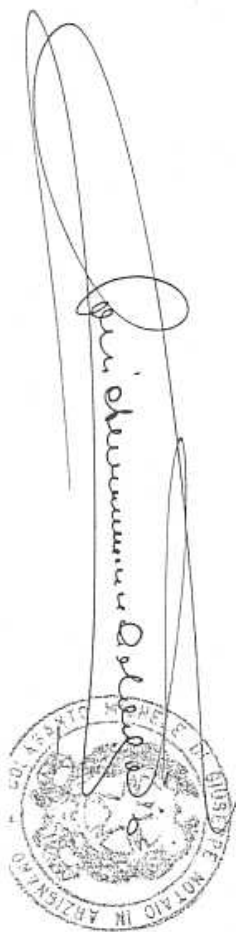
Felice Mucchi



so in forma scritta due assemblee nel corso di un anno. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico lavorativo.-----
Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.-----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----
Ai soci esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto dell'inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni materiali prodotti. La penale sarà determinata dall'Assemblea dei soci.-
Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)-----
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.-----
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----
Art. 18 (Liquidazione della quota)-----
I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.-----
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----
Art. 19 (Morte del socio)-----
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18.-----
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla
quale risultino gli aventi diritto.-----
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dal-
la data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li
rappresenterà di fronte alla società.-----
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3°
comma del codice civile.-----
Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
sponsabilità dei soci cessati)-----
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di
approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-
mento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comun-
que salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.---
Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rim-
borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.-----
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b),
c) d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed
al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel rego-
lamento.-----
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-
te dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamen-
to della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,
il credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-
lamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualisti-
che fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codi-
ce civile.-----
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso
questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
effetto.-----
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la società gli eredi del socio defunto.-----
-----TITOLO VI-----
-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----
Art. 21 (Elementi costitutivi)-----
Il patrimonio della società è costituito:-----
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----
- dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresen-
tati da azioni di valore minimo pari a € 25,00;-----
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
nel fondo per il potenziamento aziendale;-----
b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore
delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o

Felice Moravino



esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le
somme versate dai soci;-----
d) dalla riserva straordinaria;-----
e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-
sta per legge.-----

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori
ai limiti fissati dalla legge:-----

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-
ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento
della società.-----

Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, né essere cedute.-----

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni di valore
superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti.-----

Ai sensi dell'art. 2346 la società escute l'emissione dei cer-
tificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio
dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei so-
ci.-----

Art. 23 (Bilancio di esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.-----

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione
provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla re-
dazione della documentazione informativa ai sensi della norma-
tiva vigente e alla stesura della relazione sull'andamento
della gestione sociale.-----

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto
previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento
dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti socia-
li, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio
delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e
della comunità territoriale.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea
dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta
giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure
lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nel-
la relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella no-
ta integrativa al bilancio.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-
ne degli utili annuali destinandoli:-----

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%-----
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,
nella misura prevista dalla legge medesima;-----
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,
nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge

31 gennaio 1992, n. 59;-----
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.-----
La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.-----
Art. 24 (Ristorni)-----
Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----
- erogazione diretta;-----
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;--
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri singolarmente presi o combinati tra loro:-----
- Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;-----
- La qualifica / professionalità;-----
- I compensi erogati;-----
- Il tempo di permanenza nella società;-----
- La tipologia del rapporto di lavoro;-----
- La produttività.-----
-----TITOLO VII-----
-----ORGANI SOCIALI-----
Art. 25 (Organi)-----
Sono organi della società:-----
a) l'Assemblea dei soci;-----
b) il Consiglio di Amministrazione;-----
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;-----
d) l'organo di controllo contabile, se nominato.-----
Art. 26 (Assemblee)-----
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----
L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio

di Amministrazione. In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.-----

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.-----

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)-----

L'assemblea ordinaria:-----

- approva il bilancio e destina gli utili;
- delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 10;-----
- procede alla nomina degli amministratori;-----
- procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;-----
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;-----
- approva i regolamenti interni;-----
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.-----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.-----

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.-----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria

quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 codice civile.-----

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)-----

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente-----
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.-----

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.-----

Art. 30 (Voto)-----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.-----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.-----

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio.-----

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della mag-

gioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Spetta al Presidente dell'Assemblea, o chi ne fa le veci, constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.-----

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:-----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanto sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.-----

Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.-----

I componenti del Consiglio sono scelti tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

Gli amministratori non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.-----

Art. 33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)-----
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.-----
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----
Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:-----
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;----
b) redigere il bilancio;-----
c) compilare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; -----
d) deliberare procure, sia generali sia speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;-----
e) deliberare sulla partecipazione della società ad altri organismi consortili e associativi;-----
f) deliberare circa il recesso dei soci;-----
g) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate nell'articolo 3 e che comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione della legge o dello statuto, siano riservate all'assemblea.-----
Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----
Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)-----
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia-----
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----
La convocazione è fatta dal presidente a mezzo avvisi personali, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o telefono, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in cari-

ca.-----
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.-----
Art. 35 (Integrazione del Consiglio)-----
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----
Art. 36 (Compensi agli amministratori)-----
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.-----
Art. 37 (Rappresentanza)-----
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.-----
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.-----
Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----
Art. 38 (Collegio Sindacale)-----
Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.-----
Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.-----
Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.-----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

Art. 39 (Controllo contabile)-----

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.-----

-----TITOLO VIII-----

-----CONTROVERSIE-----

Art. 40 (Clausola Arbitrale)-----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

- le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;-----

- le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.-----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

Art. 41 (Arbitri e procedimento)-----

Gli arbitri sono in numero di:-----

- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;-----

- tre, per le altre controversie.-----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa

dall'associazione di categoria alla quale la cooperativa aderisce.-----

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.-----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.-----

Art. 42 (Esecuzione della decisione)-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

-----TITOLO IX-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 43 (Liquidatori)-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 44 (Liquidazione del patrimonio)-----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;---
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.

59.-----
-----TITOLO X-----
-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----
Art. 45 (Regolamenti)-----
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.-----
Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----
I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----
In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa: -----
(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ---
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; ----
(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.---
Art. 47 (Rinvio)-----
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.-----